

Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 16134/2015

Regolamento necessario di competenza - Principio di autosufficienza del ricorso - Applicabilità - Conseguenze - Osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - Necessità. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16134 del 30/07/2015

Il regolamento di competenza è configurato - salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza - come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, sicché, in ossequio al principio di autosufficienza, deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l'art. 47 dello stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata, e, dunque, ai sensi del n. 6 della norma, la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso e ad indicare in quale sede processuale fossero stati prodotti.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16134 del 30/07/2015

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

16134

2015